

Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di valutazione d'impatto ambientale presentata per un progetto di impianto agrivoltaico di tipo avanzato

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 5 agosto 2025, n. 15300 - Cubico Casalone S.r.l. (avv.ti Degli Esposti, Villata, Bovo) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di valutazione d'impatto ambientale presentata per un progetto di impianto agrivoltaico di tipo avanzato.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente riferisce di aver presentato, in data 15 luglio 2024, un'istanza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica, d'ora innanzi, per brevità, "Mase") volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Testo Unico Ambientale" – TUA), in relazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di tipo avanzato, di potenza pari a 36,3 MW, da localizzarsi nel territorio del Comune di Viterbo.
2. Il progetto proposto rientra tra quelli attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed è incluso nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del TUA, ai sensi dell'articolo 7-bis dello stesso decreto. Esso è pertanto soggetto alla procedura semplificata e accelerata delineata dall'art. 25, comma 2-bis, del TUA.
3. Verificata la completezza della documentazione, il Mase ha comunicato alla società ricorrente, nonché agli enti potenzialmente competenti, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elaborati progettuali, in data 23 settembre 2024, determinando l'avvio dell'istruttoria tecnica, l'apertura della fase di consultazione del pubblico e la decorrenza dei termini procedurali per l'adozione del provvedimento conclusivo di VIA.
4. La fase di consultazione pubblica, prevista dall'articolo 24, comma 3, del TUA, si è conclusa il 23 ottobre 2024, decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione. In tale fase sono pervenuti osservazioni e pareri da parte della Regione Lazio e del Comune di Viterbo, ma non risulta formulata alcuna opposizione ostativa alla prosecuzione del procedimento.
5. Alla luce del quadro normativo vigente, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del TUA: entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale (ossia entro il 31 gennaio 2025) per quanto riguarda la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ed entro ulteriori 30 giorni per l'adozione del provvedimento definitivo da parte del Mase, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
6. Pertanto, il termine finale di 160 giorni previsto dalla normativa per la conclusione del procedimento risultava scaduto, nella fattispecie in esame, il 2 marzo 2025, senza che sia stato adottato alcun provvedimento espresso da parte delle Amministrazioni competenti.
7. La società ricorrente ha rappresentato che, alla data del ricorso, il procedimento risultava ancora nella fase di "istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC", e che un sollecito trasmesso in data 21 maggio 2025 è rimasto privo di riscontro.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio con memoria di stile, senza articolare difese nel merito.
9. All'udienza camerale del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono.
11. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del TUA, l'Autorità competente è tenuta a valutare la documentazione acquisita tenendo conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali integrazioni del proponente, nonché delle osservazioni e dei pareri espressi nel corso della consultazione, e a concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.
12. La procedura VIA per i progetti PNIEC è soggetta alla disciplina accelerata prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo, che assegna termini perentori di 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione e di 30 giorni per l'adozione finale da parte del Mase, previo concerto del Ministero della Cultura, con ulteriore termine per quest'ultimo non superiore a 20 giorni.
13. Il comma 7 del medesimo articolo precisa che tutti i termini sono da considerarsi perentori ai sensi degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che l'inerzia delle amministrazioni competenti legittima il ricorso al potere sostitutivo nei termini di cui al comma 2-quater.
14. La ricostruzione cronologica del caso in esame, rispetto ai termini di legge, conduce a constatare l'avvenuto superamento della soglia temporale massima fissata dalla normativa per la conclusione del procedimento, senza che risulti

- adottato alcun provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione procedente o delle amministrazioni concertanti.
15. Il silenzio serbato integra, pertanto, l'ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 31 e 117 c.p.a.
16. Tuttavia, in esito all'evoluzione normativa e alla prassi applicativa maturata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1-ter, del TUA, è stato chiarito che l'organizzazione della Commissione Tecnica PNIEC si fonda su un meccanismo di trattazione per quote differenziate, che attribuisce priorità alla lavorazione dei progetti qualificati come "prioritari" (ai sensi del medesimo comma), nel limite di almeno tre quinti delle istanze in lavorazione.
17. Tale disciplina non comporta il venir meno dell'obbligo di provvedere entro i termini perentori sopra richiamati, ma impone, secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 6503/2025), una modulazione dell'effetto conformativo delle sentenze di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio, al fine di salvaguardare l'assetto ordinamentale delle priorità procedurali.
18. Ne consegue che l'Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento in relazione all'istanza della società ricorrente, con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, pur dovendo ciò avvenire nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti in trattazione e, dunque, nel quadro dei progetti PNIEC non prioritari, cui è riservata una quota minima pari a due quinti delle trattazioni.
19. Il Collegio ritiene congruo assegnare al Mase il termine complessivo di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, per la conclusione del procedimento, nel rispetto delle quote di priorità previste dall'art. 8, comma 1-ter, del TUA.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- a) dichiara l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza presentata dalla società ricorrente in data 15 luglio 2024;
 - b) accerta l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere con atto espresso e motivato sull'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
 - c) assegna al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per l'adozione del provvedimento conclusivo, nel rispetto della pianificazione per quote dei procedimenti PNIEC non prioritari, come stabilita dall'art. 8, comma 1-ter, del D.lgs. 152/2006;
 - d) condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

